



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

---

# Regolamento interno sul procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti e sugli organi titolari della potestà disciplinare

*Regolamento approvato con delibera del consiglio nazionale in data 25 gennaio 2013*

## **STRALCIO ARTICOLI 6,7,8**



---

**Consiglio di Disciplina con competenza territoriale allargata - Modalità di ripristino dell'autonomia del Consiglio di Disciplina all'interno dell'ordine territoriale**

---

Innanzitutto, si ricorda che il Consiglio di Disciplina è un organo che svolge la potestà disciplinare, di cui, tuttavia, resta titolare l'ordine territoriale.

Infatti, il D.P.R. n. 137/2012 ha istituito i "Consigli di disciplina" in seno agli ordini e collegi territoriali, al fine di assicurare i principi di indipendenza, imparzialità, autonomia del procedimento sanzionatorio. Tali principi sono propri di un organo giudicante, ma che, ai sensi dell'art. 11 R.D. n. 275/1929, resta una funzione del Collegio. A conferma di ciò, il regolamento presidenziale ha istituito l'organo, ma non ha abrogato la norma professionale citata, che ne attribuisce la funzione all'ordine.

Ciò premesso, è bene evidenziare che, a norma dell'art. 4, comma 13, del Regolamento per la designazione dei componenti i consigli di disciplina territoriali dell'ordine dei periti industriali e dei periti industriali laureati (in B.U.M.G. n. 2 del 31.1.13), il Ministero della Giustizia ci invita ad esprimere parere, al fine di valutare se sussistono concrete ragioni di carattere organizzativo, storico, sociale o demografico, che giustificano la richiesta.

La norma regolamentare, di cui all'art. 4, comma 13, condiziona la possibilità di estendere la competenza di un consiglio di disciplina territoriale agli iscritti negli albi di due o più ambiti territoriali finitimi, designandone la sede, qualora ricorrano alcuni presupposti. Il primo di essi è rappresentato dalla esiguità del numero degli iscritti ai collegi territoriali.

Sicché, si ritiene che, qualora tali presupposti, per qualsiasi ragione venissero a mancare, ogni ordine territoriale conserva la facoltà di proporre specifica istanza al Ministero della Giustizia, al fine di chiedere la revoca del provvedimento che dispose l'accorpamento, in modo da poter presentare al Presidente del tribunale competente per territorio, la lista dei professionisti, che si rendano disponibili a svolgere la funzione dell'istituendo Consiglio di disciplina.

Per ragioni di opportunità e di semplificazione, tale procedura può essere attivata alla scadenza naturale del mandato dei componenti l'organo esercente la potestà disciplinare.

---

**Presidente e Segretario – presenza obbligatoria del componente esterno – individuazione in base all'età anagrafica**

---

L'art. 2 commi 3 e 4 del "Regolamento per la designazione dei componenti i consigli di disciplina territoriali dell'ordine dei periti industriali e periti industriali laureati", a norma dell'art. 8 comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137, pubblicato nel B.U.M.G. n. 2 del 31 gennaio 2013 stabiliscono che:

3. *"Ciascun consiglio di disciplina territoriale si articola al suo interno in collegi di disciplina, composti ciascuno da tre consiglieri. L'assegnazione dei consiglieri ai singoli collegi di disciplina è stabilita per ordine alfabetico, ... (omissis)"*.

4. *Ogni Collegio di disciplina è presieduto dal consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'ordine, ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'ordine, dal consigliere con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal consigliere con minore anzianità d'iscrizione all'ordine, ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'ordine, dal consigliere con minore anzianità anagrafica. In ciascun collegio di disciplina è obbligatoria la partecipazione di un consigliere esterno all'ordine"*.



La presenza obbligatoria del componente esterno all'interno dei Collegi di disciplina è ribadito all'art. 6 comma 4 del "regolamento interno sul procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti e sugli organi titolari della potestà disciplinare" del 20 aprile 2017.

L'art. 4 comma 5 determina i requisiti di scelta del componente esterno all'ordine, che, si ricorda, può appartenere alle seguenti categorie:

- iscritti da almeno 5 anni agli albi delle professioni regolamentate giuridiche o tecniche;
- magistrati ordinari, amministrativi, contabili;
- esperti in materie giuridiche o tecniche.

Per quanto precede, l'obbligatoria presenza del componente esterno all'ordine, stabilito con prescrizione regolamentare, determina la modalità di scelta del Presidente e del Segretario in base all'anzianità anagrafica.

---

#### **Spese del procedimento disciplinare a carico dell'incolpato – inapplicabilità del principio della soccombenza**

---

L'art. 3 comma 8 del regolamento stabilisce che: *“Le spese relative al funzionamento dei consigli di disciplina territoriali, incluse quelle dei procedimenti disciplinari, sono poste a carico del bilancio dei collegi territoriali dell'ordine”*.

Peraltro, la funzione disciplinare, come anticipato, resta una funzione istituzionale dell'ordine territoriale e, quindi, anche le spese del procedimento non possono che gravare sui bilanci dell'ente pubblico.

Di tali spese, stante la prescrizione contenuta all'art. 7 del D. Lgs. Lgt. n. 382/1944, l'ordine dovrà tenere conto nella determinazione della quota annuale posta a carico degli iscritti, qualificandosi come spesa necessaria per il suo funzionamento.

Inoltre, il procedimento disciplinare ha carattere amministrativo, così come la natura del provvedimento.

Pertanto, non è applicabile il principio della soccombenza processuale, in quanto non si tratta di spese giudiziali, anche dette “spese di lite”, siano esse quelle cd. “di giustizia”, men che meno quelle cd. “legali”.

---

#### **Competenza e provvedimenti in caso di irreperibilità dell'iscritto: assenza di requisito o azione d'ufficio del Consiglio dell'O.T.**

---

La comunicazione della residenza o del domicilio professionale del professionista iscritto all'albo è un obbligo di legge. A tale obbligo, consegue quello del suo aggiornamento costante in caso di modificazione.

Si ha “irreperibilità” quando una persona non si trova né alla residenza attuale né al domicilio originario, per cui la notifica di eventuali atti che la riguardano si ha per effettuata con il deposito della copia dell'atto nel municipio del comune di residenza della persona stessa e dell'avviso del deposito, affisso alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, gliene sia data notizia per raccomandata con avviso di ricevimento (art. 140 c.p.c.).

---

#### **L'irreperibilità, come forma di accertamento del luogo in cui si trova il professionista, deve essere accertata dall'O.T.**

---



Se questa situazione emergesse prima che il procedimento fosse già iniziato, l'Ordine Territoriale può decidere se istruire ugualmente il procedimento, trasmettendo gli atti al Consiglio di Disciplina, dando atto contestualmente della procedura di notificazione, da cui sia constatata l'irreperibilità, con le forme di cui all'art. 143 c.p.c. In tal modo, il Consiglio di Disciplina provvederebbe, utilizzando l'accertata irreperibilità dell'O.T., assolvendo alla funzione costituzionale di garanzia del diritto di difesa dell'incolpato, che resterebbe assente alla convocazione per irreperibilità.

Il provvedimento disciplinare viene depositato nel fascicolo matricolare dell'O.T. ed, in ogni caso, pubblicato nell'albo professionale e in quello nazionale, di cui all'art. 3 D.P.R. 137/2012. Con l'accertamento della irreperibilità dell'iscritto, nelle forme di cui sopra, l'O.T. può provvedere alla cancellazione dell'iscritto dall'albo professionale.

In caso di accertata irreperibilità da parte dell'O.T., quest'ultimo provvederà alla cancellazione d'ufficio dell'iscritto, senza dar luogo al procedimento disciplinare nei suoi confronti, in quanto è venuto a mancare un requisito essenziale che consente l'iscrizione all'albo ovvero la residenza o il domicilio.

---

#### **Morosità: procedura e competenza in caso di assolvimento del dovuto dopo il provvedimento di sospensione**

---

Nel caso di accertamento della morosità, si applica quanto stabilito dalla **Legge n. 536/1949**.

Infatti, la legge 3 agosto 1949, n. 536, recante le "*Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382*", all'art. 2 stabilisce che <<Coloro che non adempiono al versamento (i.e. le quote contributive spettanti ai singoli Collegi ed ai Consigli nazionali) possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare>>, in ciò richiamando l'art. 11 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 (<<Regolamento per la professione di perito industriale>>).

La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute>>.

Dal tenore letterale della norma di riferimento, emerge che il Collegio "può" e non "deve" sospendere dall'esercizio della professione l'iscritto, osservate le forme del procedimento disciplinare. La sospensione è a tempo indeterminato ("non è soggetta a limiti di tempo") ed è revocata, con provvedimento del Presidente dell'Ordine (e non di altri soggetti istituzionali), quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute. In presenza di una norma speciale non sono ammesse deroghe o comportamenti diversi. In caso di pagamento delle somme dovute da parte dell'iscritto sospeso a tempo indeterminato, il Presidente dell'O.T. revoca il provvedimento di sospensione. Tra i soggetti, cui viene trasmessa la comunicazione di revoca della sospensione, è compreso il Consiglio di Disciplina competente per territorio.

---

#### **Morosità: procedura e competenza in caso di assolvimento del dovuto a procedimento in corso**

---

Il Collegio di Disciplina, designato dal Consiglio di Disciplina a trattare il procedimento, deve pronunciarsi sempre, anche quando avesse notizie di circostanze sopravvenute, impreviste, imprevedibili o fino a quel momento sconosciute, che possono influenzare un procedimento in corso.

A tal fine, in pendenza di un procedimento in corso, qualora l'incolpato dovesse aver pagato le somme dovute, o su informativa del Presidente dell'O.T. ovvero direttamente dall'interessato, il Col-



legio di Disciplina pronuncia un provvedimento di estinzione della procedura disciplinare per cessata materia del contendere derivante da sopravvenuta carenza di interesse.

La norma di riferimento è l'art. 372 c.p.c., che consente al Giudicante (nel caso specifico, al Collegio di Disciplina) di potersi pronunciare con l'estinzione del procedimento, con ciò interrompendo l'istruttoria, senza dover proseguire nelle sedute di convocazione dell'incolpato.

Seppure il procedimento disciplinare resta di carattere amministrativo, i principi generali che informano la procedura, in quanto applicabili, possono ricavarsi dal processo civile, come i principi di economia processuale o del giusto processo o il principio del contraddittorio.

In particolare, è incontrovertita in giurisprudenza la facoltà di poter produrre documenti diretti a provare il fatto sopravvenuto dal quale dipende appunto la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., che, quindi, consente al Collegio di pronunciarsi (in termini, Cass. Civ. SS.UU. n. 368/2000; Cass. Civ.SS.UU. 18047/2010, n. 14657/2009) con l'estinzione del procedimento.

Infatti, la cessazione della materia del contendere, secondo autorevole dottrina e consolidata giurisprudenza, configura un'ipotesi di estinzione dell'intero processo (così, Cass. SS.UU. 4.11.2010 n. 1694; SS.UU. 11.12.2003 n. 18956; Cass. 30.5.2003 n. 8822; Cass. 3.3.2002 n. 3122, SS.UU. 25.5.2001 n. 226).

E' ovvio che la comunicazione dell'avvenuto pagamento delle quote arretrate al Consiglio di Disciplina procedente gravi sul Presidente dell'Ordine ovvero sull'interessato.

E' altrettanto evidente che, in mancanza di tale comunicazione oppure della declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale da parte del Presidente dell'Ordine, il Collegio di Disciplina procedente è tenuto a concludere il procedimento con il provvedimento, giusti gli atti ed i fatti in suo possesso e da esso conosciuti.

---

**Morosità: ulteriore stato di morosità accertato successivamente alla revoca del precedente provvedimento di sospensione**

---

In tal caso opera l'ipotesi di recidiva, introdotta nel regolamento con la recente modifica.

---

**Morosità: in caso di mancato pagamento dei diritti di segreteria, o altri addebiti che non siano la mera quota annuale, ai fini disciplinari non costituisce "morosità"**

---

A norma dell'art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536, si osservano le forme del procedimento disciplinare solo ed esclusivamente per l'accertamento della morosità derivanti da *"i contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattasi di contributi arretrati"* non versati nel termine obbligatorio stabilito dai Consigli medesimi.

I "contributi" stabiliti dal D. Lgs. Lgt. n. 382/44, precisamente all'articolo 7 comma 2, sono *"una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari"*.

Per tali contributi è previsto dalla legge statale l'accertamento della morosità, osservate le forme del procedimento disciplinare, e, quindi, la possibilità di essere sanzionati con la sospensione a tempo indeterminato.



Data la lettera della legge, l'elencazione dei contributi è da ritenersi perentoria, tenuto conto anche di quanto prescrive il **comma 3 dell'articolo 7 D. Lgs. Lgt. cit.**, che ricorda: *“nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'albo”*.

Per altre “spese”, come quelle di segreteria o altri addebiti non tassativamente elencati nella norma citata, saranno attivate forme alternative di recupero del credito, tuttavia lontane da quelle a risvolto disciplinare.

---

#### **Assenza di applicazione “automatica” della sanzione in ragione del comportamento sanzionato, eccezione fatta per la morosità**

---

Le sanzioni disciplinari (avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi e cancellazione) sono pene disciplinari “tipiche” ovvero previste tassativamente dalla legge (art. 11 R.D. n. 275/29), la cui applicabilità dipende dalla gravità del comportamento deontologicamente scorretto. Diversamente, i comportamenti deontologicamente censurabili sono “atipici” e vanno, di volta in volta, ricostruiti attraverso l'applicazione dei principi deontologici, ce ogni “professione ordinistica, attraverso un codice etico, si impegna a rispettare.

Pertanto, non esiste la aritmetica inflizione della sanzione rispetto al comportamento censurato.

Tale “automatismo” è imposto dalla legge solo ed esclusivamente per l'accertamento della morosità dei contributi, di cui all'art. 7 comma 2 D. Lgs. Lgt. n. 382/44, laddove prescrive la sospensione a tempo indeterminato, senza lasciare alcuna possibilità di scelta discrezionale da parte dell'organo giudicante.

---

#### **Criterio di comunicazione dell'esito del procedimento disciplinare all'autore della segnalazione**

---

La regola aurea sta nel rapporto esclusivo dell'Ordine con il proprio iscritto. Tale vincolo discende dalle forme di vigilanza e di controllo sull'operato del professionista ordinistico, che, quindi, giustifica la sua potestà esclusiva di valutare i comportamenti deontologicamente scorretti, assumendo la notizia - esposto, senza dover dare conto alle ragioni dell'esponente.

Tuttavia, contrariamente all'assunto principio che il procedimento disciplinare coinvolge soltanto l'iscritto e l'Ordine di appartenenza senza che assuma alcun rilievo il ruolo dell'esponente, il Consiglio di Stato, con una nota massima, ha affermato che “la qualità di autore di un esposto, che abbia dato luogo a un procedimento disciplinare, è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare nell'autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante che, ai sensi dell'articolo 22 della legge 241, legittima all'accesso nei confronti degli atti del procedimento disciplinare che da quell'esposto ha tratto origine (Consiglio di Stato, Ad. Plen. Decisione 14 novembre 2005-20 aprile 2006, n. 7; Cons. Stato Ad. Plen. Decisione 16/1999).

Ad ogni modo, si ritiene che l'autore di un esposto debba motivare la richiesta in punto di interesse, in quanto la mera curiosità non ha giuridica rilevanza. La richiesta di accesso, motivata “per esigenze di tutela in giudizio”, sarà sufficiente per essere accolta (così V. TENORE, *Studio sul procedimento disciplinare nel pubblico impiego*, pagg.237 seg (nt. 244 seg), Giuffrè 2017).

---

#### **Esemplificazione di casi di sospensione dei termini (120 gg.) entro il quale la procedura disciplinare deve essere necessariamente conclusa**

---



Le cause che possono determinare la sospensione dei termini, entro cui esaurire il procedimento disciplinare sono quelli tipici, legati sostanzialmente alla legge, ove esistente, ovvero alla dinamica del procedimento, desumibile dalla L. n. 241/990 e succ. mod. ed integr. Al di fuori dell'ipotesi di necessaria acquisizione di valutazioni tecniche, per le quali si rinvia alla specifica disciplina di cui all'art. 17 della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso, per una sola volta e comunque per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 241/90 in tema di conferenza di servizi obbligatoria, ove necessaria. L'Amministrazione trasmette agli interessati una motivata comunicazione della sospensione del procedimento, indicando i termini per la presentazione della documentazione eventualmente richiesta. Analogamente all'interruzione, il procedimento potrà essere concluso in ogni caso, se, come comunicato espressamente all'interessato, non pervenuta l'integrazione richiesta entro un termine perentorio, stabilito nella comunicazione, di regola non superiore a 15 (quindici) giorni.

Non sono previste cause di natura "soggettiva", legate allo stato di salute dell'incolpato, che possano in qualche maniera sospendere il procedimento.

---

#### **Esemplificazione di sentenze "cumulative", comminate in presenza di un procedimento in corso**

---

Salvo i casi di applicazione del principio della recidiva, introdotto con la revisione del regolamento del 20 aprile 2017, nel caso di pendenza del procedimento in capo ad un iscritto, venga segnalata una ulteriore condotta disciplinarmente sanzionabile nei confronti del medesimo incolpato, i procedimenti possono essere riuniti e decisi congiuntamente, riverberandosi inevitabilmente sull'irrogazione di una pena maggiormente afflittiva.

---

#### **Funzioni e doveri del Consiglio di Disciplina ed O.T., in merito a comportamenti ostantivi e/o omissivi, generalmente imputabili agli O.T., che impediscono o intralciano l'attività dei Consigli di Disciplina o interferiscono sulla esecutività delle decisioni assunte**

---

L'istituzione dei Consigli di Disciplina non ha sottratto la funzione disciplinare in capo agli Ordini Territoriali. Il D.P.R. 137/12 ha voluto soltanto garantire i principi di terzietà, autonomia ed indipendenza, che sono propri dei procedimenti giudiziari, a tutela e garanzia del diritto di difesa dell'incolpato e della stessa trasparenza, tempestività del procedimento, nei termini di imparzialità e buon andamento della P.A., di rilievo costituzionale (art. 97 Cost.).

Ciò premesso, onde garantire il buon andamento della P.A., gli O.T. hanno il dovere di fornire la massima collaborazione ai Consigli di Disciplina, impegnandosi a fornire documenti, informazioni e/o certificazioni, di cui abbiano la disponibilità ed ogni tipo di assistenza logistica, ove richiesto, nonché di ottemperare alle disposizioni di legge, in materia di adozione delle decisioni assunte dai Consigli di Disciplina medesimi. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, di rilevanza costituzionale, i rappresentanti istituzionali dell'O.T. ed i relativi Consigli Direttivi possono incorrere in gravi responsabilità amministrative, che possono assumere rilievo penale, e configurare i reati di abuso, omissione o rifiuto di atti d'ufficio (art. 323 e 328 c.p.), punibili, a seconda dei reati, con pene da sei mesi a quattro anni di reclusione.



---

### **Articoli 3 e 16 del Regolamento interno sul procedimento disciplinare: interpretazione**

---

All'articolo 3, sono stati aggiunti due commi.

**Il comma 8 dell'articolo 3** stabilisce che: *“Nel caso in cui il perito industriale o perito industriale laureato sia stato già sanzionato disciplinarmente nei due anni precedenti per un ulteriore comportamento illecito, il fatto configura una situazione assimilabile alla recidiva.*

*La relativa sanzione corrisponderà a quella immediatamente più grave rispetto a quella precedentemente comminata, indipendentemente dalla gravità del comportamento illecito”.*

Ciò sta a significare che il perito industriale, che sia stato già punito disciplinarmente nei due anni precedenti per qualsiasi motivo, gli sarà applicata una sanzione più grave rispetto a quella già inflitta. Per esempio, se ha scontato l'avvertimento nei due anni precedenti il nuovo fatto illecito, per un comportamento di pari levità disciplinare, sarà punito con la censura ovvero con la pena più grave a parità di tipologia di comportamento illecito. Nel caso di comportamenti di gravità differente (per esempio per comportamenti che meritano entrambi la sospensione dall'esercizio professionale), la sanzione successivamente irrogata sarà, ad esempio di durata superiore o massima, rispetto alla precedente oppure, se già sanzionato con la sospensione per sei mesi dall'esercizio della professione, potrà essere applicata la pena della cancellazione.

Queste esemplificazioni non sono altro che l'espressione del principio della recidiva.

**L'articolo 3 comma 9** dispone che *“L'illecito disciplinare relativo al mancato adempimento dell'obbligo di formazione continua, commesso nel quinquennio successivo a quello durante il quale si è verificata la precedente violazione, configura una situazione riportabile alla recidiva”.*

Tra i comportamenti deontologicamente illeciti si annovera anche la violazione dell'obbligo della formazione continua. La disposizione si riferisce alla reiterazione di tale violazione.

L'accertamento della violazione non può che avvenire nel quinquennio successivo a quello, durante il quale il perito industriale avrebbe dovuto adempiere all'obbligo di formazione e non l'abbia fatto.

La reiterazione della violazione dell'obbligo di formazione comporta l'irrogazione di pene progressivamente più gravi rispetto quella inflitta in precedenza.

**L'art. 16 è stato integrato dai commi 13, 14 e 15.**

**Il comma 13** stabilisce che: *“La sanzione, comunicata dal Consiglio di disciplina all'Organismo Territoriale competente, deve essere pubblicata sull'albo professionale territoriale e comunicata entro dieci giorni al Consiglio Nazionale”.* Una volta che il Consiglio di disciplina ha deliberato il provvedimento, esso deve comunicarlo senza indugio all'Ordine Territoriale, il quale, in caso sia stata irrogata una pena, provvederà a pubblicarla sull'albo professionale e comunicarla anche al Consiglio nazionale, entro il termine fissato (dieci giorni), onde consentire al Consiglio Nazionale di aggiornare l'albo unico nazionale, istituito dall'art. 3 D.P.R. 137/12.

**Il comma 14** dispone che: *“La sanzione resta pubblicata sull'albo professionale territoriale:*

- per un mese dalla data della notifica, nel caso la sanzione irrogata sia l'avvertimento;
- per tre mesi dalla data della notifica, nel caso la sanzione irrogata sia la censura;
- per sei mesi nel caso la sanzione irrogata sia la sospensione: il termine per la pubblicazione decorre dal giorno successivo a quello oltre il quale la sanzione sia stata scontata”.

La norma stabilisce i tempi di pubblicazione della sanzione sull'albo professionale, La pubblicazione sull'albo non rappresenta una pena accessoria rispetto alla sanzione principale irrogata, ma è





l'espressione della funzione di vigilanza e di informazione alla collettività, che deve per legge svolgere l'O.T. Il tempo di pubblicazione è proporzionato alla gravità della sanzione inflitta. Nel caso della sospensione dall'esercizio della professione, il termine di pubblicazione si calcola dal giorno successivo a quello entro cui la sanzione sia stata scontata. Negli altri casi (censura, avvertimento), il termine decorre dal giorno immediatamente successivo dalla notifica della pena all'interessato.

**Il comma 15** prescrive che: *“Nel caso della sanzione recante la sospensione a tempo indeterminato per morosità, la pubblicazione sull'albo professionale territoriale cessa dal momento della revoca del relativo provvedimento”*. Quando un iscritto abbia sanato la propria morosità, sarà lo stesso l'O.T. che provvederà a rimuovere dall'albo professionale la segnalazione recante la sospensione.

Il pagamento della morosità, che ha cagionato la sospensione a tempo indeterminato, come prevede testualmente l'art. 2 della Legge 536/1949, avviene nelle mani dell'O.T. competente e, quindi, sarà direttamente l'Ordine a emettere il provvedimento di revoca della sospensione dando luogo alla rimozione della relativa pubblicazione dall'albo professionale, dandone comunicazione entro dieci giorni al Consiglio nazionale.